Allegato 1

Regione MARCHE

SERVIZIO AMBIENTE E AGRICOLTURA

Programma di Sviluppo Rurale 2014-20 – Bando - M10 – Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Sottomisura 10.1 Operazione d) - Azione 1 – Conservazione del patrimonio genetico regionale di origine animale.

Obiettivi

L'intervento è finalizzato al recupero e alla conservazione delle razze locali autoctone minacciate d'abbandono.

Destinatari del bando

Agricoltori singoli o associati.

Annualità

2016

Dotazione finanziaria assegnata

La dotazione finanziaria ammonta a €107.800,00 di quota FEASR, pari a € 250.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno;

Scadenza per la presentazione delle domande

16/05/2016

Responsabile del procedimento

Responsabile regionale: Sergio Urbinati
tel. 071-8063596; sergio.urbinati@regione.marche.it

Indice

1. Definizioni 4

2. Obiettivi e finalità 5

3. Ambito territoriale 5

4. Dotazione finanziaria 5

5. Descrizione del tipo di intervento 6

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto 6

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente 6

5.1.2. Requisiti dell'impresa 6

5.1.3. Requisiti del progetto 6

5.2. Tipologia dell'intervento 6

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della Misura 6

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR 8

5.2.3. Variazione della consistenza degli animali e carichi UBA 9

5.3. Spese ammissibili 9

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto 9

5.5. Selezione delle domande di aiuto 9

5.6. Clausola di revisione 9

5.7. Trasferimento degli impegni 10

6. Fase di ammissibilità 10

6.1. Presentazione della domanda di aiuto 10

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande 10

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande 11

6.1.2.1. Modifica Domanda iniziale 11

6.1.2.2. Modifica per ritiro parziale 12

6.1.2.3. Ritiro totale della domanda 13

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità 13

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa 13

6.2. Istruttoria di ammissibilità 14

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria 14

6.2.1.1. Cause di inammissibilità 15

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente 15

6.2.3. Richiesta di riesame 15

6.2.4. Completamento istruttoria 15

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilita' 16

7. Fase di realizzazione e pagamento 16

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni 16

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento 16

7.1.2. Ritiro totale della domanda 17

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento 17

7.2. Erogazione dei premi 18

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo 18

7.4. Controlli e sanzioni 18

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni 19

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi 19

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità 20

Allegati 20

1. Definizioni

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura con funzione di Organismo Pagatore per la Regione Marche.

Agricoltore: una persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, indipendentemente dalla personalità giuridica conferita dal diritto nazionale a detto gruppo e ai suoi membri, la cui azienda è situata nell'ambito di applicazione territoriale dei trattati ai sensi dell'articolo 52 TUE in combinato disposto con gli articoli 349 e 355 TFUE e che esercita un'attività agricola;

Animali dichiarati: gli animali oggetto di una domanda di aiuto per animale nel quadro dei regimi di aiuto o oggetto di una domanda di pagamento;

Animale accertato: un animale identificato tramite controlli amministrativi o in loco nell'ambito della misura di sostegno;

Autorità di Gestione: l'Autorità di gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 è individuata nel Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche;

BDN: banca dati nazionale - Base di dati informatizzata di cui all'articolo 3, lettera b), e all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1760/2000 e/o il registro centrale o la banca dati informatizzata di cui all'articolo 3, paragrafo 1, lettera d), e agli articoli 7 e 8 del regolamento (CE) n. 21/2004;

Codice Unico di identificazione delle Aziende Agricole (CUAA): codice fiscale dell'azienda agricola da indicare in ogni comunicazione o domanda dell'azienda trasmessa agli uffici della pubblica amministrazione;

Comitato di Coordinamento della Misura (CCM): Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura;

Domanda di sostegno: Domanda di partecipazione a un regime di aiuto;

Domanda di pagamento: Domanda finalizzata ad ottenere il pagamento;

Fascicolo aziendale: Il fascicolo aziendale è l'insieme delle informazioni relative ai soggetti tenuti all'iscrizione all'Anagrafe, controllate e certificate dagli Organismi pagatori con le informazioni residenti nelle banche dati della Pubblica amministrazione e in particolare del SIAN ivi comprese quelle del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC). Il fascicolo aziendale, facendo fede nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni come previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 , è elemento essenziale del processo di semplificazione amministrativa per i procedimenti previsti dalla normativa dell'Unione europea, nazionale e regionale[1.]

Intervento: Un progetto un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi e/o di una o più priorità correlate alla Misura e al Programma;

Misure di sostegno connesse alla superficie e animali: Le misure di sviluppo rurale o tipo di operazioni per le quali il sostegno si basa sulle dimensioni della superficie dichiarata o sul numero dei capi o delle UBA allevate;

Operazione: Unità elementare dell'intervento rappresentata da un progetto, un'azione o un gruppo di progetti che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi della Misura e del Programma;

Richiedente: soggetto che presenta domanda di sostegno;

---

[1] Il fascicolo contiene quindi le informazioni certificate indicate sopra, ivi incluse le informazioni costituenti il patrimonio produttivo dell'azienda agricola reso in forma dichiarativa e sottoscritto dall'agricoltore, in particolare: a) Composizione strutturale; b) Piano di coltivazione; c) Composizione zootecnica; d) Composizione dei beni immateriali; e) Adesioni ad organismi associativi; f) Iscrizione ad altri registri ed elenchi compresi i sistemi volontari di controllo funzionali all'ottenimento delle certificazioni. (Cfr DM Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali n.162 del 12/01/2015 Decreto relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020)

Struttura Decentrata Agricoltura della Regione Marche (SDA): le strutture decentrate agricoltura territorialmente competenti per la presa in carico delle domande che assicurano le attività di protocollazione, classificazione e fascicolazione.
SIGC: Sistema Integrato di Gestione e Controllo;
SIAN: Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
Superficie Agricola Utilizzata (SAU): si riferisce a tutte le superfici adibite alle coltivazioni aziendali ed al pascolo. Sono pertanto escluse dalla SAU le superfici forestali, le tare ed incolti;
Superficie determinata: La superficie degli appezzamenti o delle parcelle accertata nell'ambito delle misure di sostegno per superficie;
Uso del suolo: L'uso della superficie in termini di tipo di coltura: prato permanente, pascolo permanente, aree erbacee, copertura vegetale o mancanza di coltura;
Unità Tecnico-Economica (**UTE)**: è l'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e acquicole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva;
Unità Bestiame Adulto (UBA): La consistenza degli allevamenti viene determinata attraverso le UBA. Tale unità di misura deriva dalla conversione della consistenza dei capi delle singole categorie animali in unità convenzionali (UBA) attraverso l'applicazione di coefficienti di conversione definiti in base a quanto previsto dall' art. 41 par. c) del Reg. UE 1305/2013 e dall'allegato II del Reg. UE 808/2014;

2. Obiettivi e finalità

Con la sottomisura si vuole garantire il mantenimento della biodiversità preservando gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura e dalle relative Focus area del FEASR.
L'intervento è finalizzato alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o all'azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze autoctone delle Marche, attraverso il mantenimento del numero di capi delle diverse razze locali.

La diversità genetica rappresenta infatti una risorsa che deve essere preservata per le generazioni future

3. Ambito territoriale

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

4. Dotazione finanziaria

Per l'annualità è assegnato uno stanziamento iniziale di euro 50.000,00 finalizzato alla copertura finanziaria del primo anno di impegno delle domande di sostegno ammesse al finanziamento.
La dotazione finanziaria totale ammonta a € 107.800,00 di quota FEASR, pari a € 250.000,00 di spesa pubblica per i cinque anni di impegno.

La Regione si riserva di prevedere stanziamenti aggiuntivi qualora risulti necessario per garantire il regolare avanzamento finanziario della Misura e del Programma.

5. Descrizione del tipo di intervento

5.1. Condizioni di ammissibilità all'aiuto

5.1.1. Requisiti del soggetto richiedente

I destinatari del bando sono gli agricoltori singoli o associati così come definiti dall'articolo 4, comma 1, lettera a) del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

5.1.2. Requisiti dell'impresa

L'impresa deve avere i seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda di sostegno.

a) condurre una UTE in Regione Marche;
b) disporre degli idonei titoli di proprietà degli animali per i quali richiede l'aiuto alla data di presentazione della domanda;
c) svolgere un'attività agricola come definita alla lettera c), paragrafo 1 dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1307/2013 ossia la produzione, l'allevamento o la coltivazione di prodotti agricoli, comprese la raccolta, la mungitura, l'allevamento e la custodia degli animali per fini agricoli, nonché il mantenimento della terra in buone condizioni agronomiche e ambientali;
d) svolgere l'Attività minima, così come definita dal Regolamento (UE) n. 1307/2013 (art. 4), che dispone il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima;

5.1.3. Requisiti del progetto

Nessun allegato previsto.

5.2. Tipologia dell'intervento

5.2.1. Impegni collegati all'attuazione della Misura

Gli agricoltori possono beneficiare del sostegno qualora si impegnino a:

- allevare in purezza i capi per il numero di UBA per il quale è stato riconosciuto l'aiuto;
- allevare le specie animali per il periodo di impegno;
- mantenere la consistenza dell'allevamento per il quale è stato riconosciuto l'aiuto per tutto il periodo di impegno;
- provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici, ove attivati, oppure produrre una attestazione di appartenenza alla razza, rilasciata da un esperto di un ente autorizzato, dei soggetti del proprio allevamento appartenenti alle razze ammesse all'aiuto;
- annotare sul Registro di Stalla, ove previsto, gli animali presenti.

Concorrono al calcolo delle UBA:

1. equini maschi autorizzati alla monta, equini femmine di almeno un anno iscritti al registro anagrafico dei cavalli di razza "Cavallo del Catria" al momento della presentazione della domanda così come risultante dal certificato di iscrizione;
2. ovini di razza Fabrianese, e/o Sopravissana di almeno un anno di età iscritti ai rispettivi Registri dei riproduttori maschi e femmine al momento della presentazione della domanda, così come risultante dal certificato di iscrizione.

Per il Cavallo del Catria il Registro anagrafico della razza è stato riconosciuto dalla Regione Marche nel 1980 e autorizzato dall'ex MAF nel 1990. L'Associazione Italiana Allevatori, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 807/13, è organismo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna tale Registro.

Per le razze ovine l'Associazione Nazionale della Pastorizia, a norma dell'art. 7.3 del Reg. 807/13, è organismo riconosciuto dal Mipaaf che detiene ed aggiorna le consistenze a livello nazionale attraverso:

1. il Libro genealogico della razza ovina Fabrianese;
2. il Registro anagrafico della razza ovina Sopravissana;

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto

Tabella di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto	
Equini Maschi autorizzati alla monta e femmine di almeno un anno	1,0 UBA
Ovini	0,15 UBA

Informazioni specifiche della misura

DESCRIZIONE DELL'IMPEGNO	CGO E BCAA – CONDIZIONALITÀ NAZ.LE E REG.LE	REQUISITI MINIMI RELATIVI ALL'USO DI FERTILIZZANTI E PRODOTTI FITOSANITARI	ALTRE DISPOSIZIONI NAZ.LI/REG.LI	NORMALI PRATICHE AGRICOLE E ATTIVITÀ MINIME	SIGNIFICATO AMBIENTALE E AGRONOMICO	METODI DI VERIFICA	COSTI AGGIUNTIVI E/O MANCATI REDDITI DERIVANTI DAGLI IMPEGNI PRESI IN CONTO NEL CALCOLO DEI PAGAMENTI E GREENING
razze animali							
Allevamento di capi, appartenenti alle razze animali allevate nelle Marche e minacciate di Abbandono - allevamento delle razze animali a rischio di abbandono - mantenimento della consistenza - allevamento in purezza i capi - iscrizione dei nati nei rispettivi registri o libri genealogici - annotazioni su registro di stalla	CGO 8 - Identificazione e registrazione ovini e caprini		Demarcazione con il Programma nazionale biodiversità animale. Le azioni previste dalla presente non sono compensate dal programma nazionale che ha finalità e beneficiari diversi dalla presente azione.	Le razze oggetto di impegno sono a rischio di abbandono poiché meno produttive di altre razze selezionate. Normalmente i capi non vengono tutti registrati nei libri genealogici o nei registri anagrafici. Gli allevamenti no avvengono in purezza	Importanza del mantenimento del patrimonio genetico autoctono e a rischio di abbandono	Iscrizione ai Libri genealogici ed ai Registri anagrafici	Minori redditi per ridotta produttività delle razze oggetto di intervento rispetto a razze a maggiore produttività/attitudine. Maggiori costi per gestione dell'allevamento. Costi di transazione connessi all'impegno della misura (iscrizione capi, registrazioni)

Tab.1 § 8.2.10.3.4.9.3 - Descrizione dell'Impegno: razze animali

Vincoli e durata degli impegni

Il periodo di impegno è pari a 5 anni dalla data di presentazione della domanda di sostegno.

5.2.2. Combinazione di impegni e compatibilità con le altre misure del PSR

Nella TABELLA COMBINAZIONE MISURE di seguito riportata, sono indicate le possibilità di combinazione ai sensi dell'articolo 11 paragrafi 1 e 2 del Reg. (UE) 808/2014[2] a condizione che gli impegni siano tra loro complementari e compatibili:

- impegni agro-climatico-ambientali a norma dell'articolo 28 del Reg. (UE) 1305/13,
- impegni connessi all'agricoltura biologica a norma dell'articolo 29 del medesimo Reg.,
- impegni connessi al benessere degli animali a norma dell'articolo 33 dello stesso Reg.,
- impegni silvo-climatico-ambientali a norma dell'articolo 34 del medesimo Reg.

Il cumulo si intende riferito alla singola unità di superficie o di bestiame.

In ogni caso, con il cumulo delle diverse misure non possono essere superati i massimali per ettaro/anno stabiliti dall'allegato II del Reg. (UE) 1305/2013.

Possibilità di sovrapposizione a livello di singola superficie	Misura 10.1. Operaz. A Azione 1 Produzione integrata	Misura 10.1. Operaz. A Azione 2 Produzione integrata avanzata	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 Inerbimento permanente delle colture perenni	Misura 10.1. Operaz. B Azione 1 Margini erbosi multifunzionali	Misura 10.1. Operaz. C Gestione sostenibile dei pascoli	Misura 10.1. Operaz. D Azione 1 Conservazione del patrimonio genetico di origine animale	Misura 10.1. Operaz. D Azione 2 Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	Misura 10.2. Operaz. A Raccolta e conservazione del materiale genetico	Misura 11.1 e Misura 11.2. Agricoltura biologica	Misura 14 Benessere animale	Misura 15 Impegni silvo-climatico-ambientali
Produzione integrata		NO	SI	Ridotto 10% (*)	NO		SI		NO		
Produzione integrata avanzata	NO		SI		NO		SI		NO		
Inerbimento permanente delle colture perenni	SI	SI		NO	NO		SI		SI		
Margini erbosi multifunzionali	Ridotto 10% (*)		NO		NO		Ridotto 10% (*)		Ridotto 10% (*)		
Gestione sostenibile dei pascoli	NO	NO	NO	NO			NO		SI		
Conservazione del patrimonio genetico di origine animale										SI	
Conservazione del patrimonio genetico di origine vegetale	SI	SI	SI	Ridotto 10% (*)	NO			NO	SI		
Raccolta e conservazione del materiale genetico											
Agricoltura biologica	NO	NO	SI	Ridotto 10% (*)	SI		SI				
Benessere animale						SI					
Impegni silvo-climatico-ambientali											

(*) Il premio delle superfici a seminativo è ridotto del 10% in considerazione che almeno il 10% di tale superficie totale viene utilizzato per la realizzazione dei margini erbosi.

[2] REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 808/2014 DELLA COMMISSIONE del 17 luglio 2014 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale FEASR)

L'aiuto non è compatibile con quello recato dalla misura 214 Sottomisura d) Azione 1a) – Sostegno agli allevamenti di razze minacciate di abbandono del PSR 2007-2013.

Per i Coltivatori Custodi: è necessaria la rinuncia al rimborso spese forfettario erogato dall'ASSAM.

5.2.3. Variazione della consistenza degli animali e carichi UBA

Il premio è sempre erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda. È comunque possibile sostituire, nel corso dell'impegno, i capi allevati con altri aventi le stesse caratteristiche di purezza genealogica.

5.3. Spese ammissibili

Il sostegno nell'ambito della presente misura è calcolato in base ai maggiori costi e ai minori ricavi connessi agli impegni.

5.4. Importi ammissibili e percentuali di aiuto

L'entità dell'aiuto annuale viene indicato nella seguente tabella.

RAZZA ALLEVATA	TOTALE PREMIO EURO/UBA
Razza ovina SOPRAVISSANA	€ 200
Razza ovina FABRIANESE	€ 200
Razza equina Cavallo del CATRIA	€ 200

5.5. Selezione delle domande di aiuto

L'intervento non prevede i criteri di selezione ai sensi dell'articolo 49, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

5.6. Clausola di revisione

La clausola di revisione di cui all'art. 48 del Reg. (UE) 1305/13 è stabilita per gli interventi realizzati ai sensi:

- dell'art. 28, Pagamenti agro-climatico-ambientali
- dell'art.29, Agricoltura biologica;
- dell'art. 33, benessere degli animali;
- dell'art. 34 Servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste

Tale clausola permette l'adeguamento degli impegni in caso di modifica dei pertinenti criteri o dei requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti.

La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente o le pratiche equivalenti di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1307/2013 in caso di modifica di tali pratiche.

Qualora il beneficiario non accetti gli adeguamenti sopra indicati può rinunciare all'impegno assunto ai sensi degli artt. 28, 29, 33 e 34 del regolamento (UE) n. 1305/2013, senza obbligo di rimborso relativamente agli importi già percepiti nelle annualità precedenti.

5.7. Trasferimento degli impegni

Qualora nel periodo di impegno il beneficiario trasferisca, totalmente o parzialmente, la sua azienda ad altro soggetto, quest'ultimo può assumere l'impegno per il restante periodo. Nel caso in cui il subentrante non presenti la domanda, il beneficiario originario ha l'obbligo di rimborsare gli aiuti precedentemente percepiti.

Il subentrante, inoltre, può proseguire nell'impegno solo se la superficie oggetto di trasferimento, considerata singolarmente o in aggiunta alla superficie già in suo possesso, abbia un'estensione complessiva almeno pari alla superficie/UBA minima prevista come requisito di ingresso per le varie Azioni.

Nel caso di trasferimento, totale o parziale dell'azienda, il concedente è tenuto a comunicare alla SDA (Struttura Decentrata Agricoltura), entro il termine di **due mesi** dal momento del trasferimento, la variazione intervenuta. Anche il subentrante, nel caso intenda proseguire l'impegno, dovrà comunicare la propria disponibilità.

Il trasferimento dell'azienda o di parte di essa, comporta l'obbligo da parte del subentrante di inoltrare tramite PEC (in Pdf immodificabile) alla SDA l'apposito modello predisposto dall'Organismo Pagatore (AGEA). Tale modello dovrà essere compilato in ogni sua parte ed in particolare dovrà riportare l'indicazione relativa al "Cambio di beneficiario".

Resta inteso l'obbligo del subentrante di mantenere l'impegno per la durata residua necessaria a completare il quinquennio di impegno assunto con la domanda iniziale.

6. Fase di ammissibilità

6.1. Presentazione della domanda di sostegno

Il ricevimento della domanda determina in automatico l'inizio del procedimento[3].

6.1.1. Modalità di presentazione delle domande

Il richiedente deve presentare la domanda esclusivamente in forma telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN, secondo una delle seguenti modalità:

a) tramite un Centro Autorizzato di Assistenza Agricola accreditato dall'OP AGEA, previo conferimento di un mandato;

[3] L. 241/90 art.2

b) con l'assistenza di un libero professionista, accreditato dalla Regione e munito di opportuna delega per la presentazione della domanda; il libero professionista deve essere in possesso delle credenziali di accesso all'area riservata del portale del SIAN ed autorizzato dal responsabile delle utenze regionali alla fruizione dei servizi;

c) presso gli uffici del Servizio Ambiente e Agricoltura della Regione Marche.

I mandati e le deleghe di cui ai precedenti punti a) e b) devono risultare dal portale SIAN.

Per l'utilizzo delle applicazioni SIAN per la presentazione delle domande di pagamento, i soggetti accreditati devono fare riferimento al Manuale dell'utente pubblicato nell'area riservata del portale.

Il richiedente, dopo aver completato la fase di compilazione della domanda e registrato le proprie informazioni anagrafiche sul portale AGEA (utente qualificato) sottoscrive la domanda con firma elettronica, con l'utilizzo di un codice PIN o con altra firma elettronica conforme alle indicazioni dell'Agenzia per l'Agenda digitale.

Si evidenzia che solo con la fase del rilascio telematico la domanda si intende effettivamente presentata all'Organismo Pagatore AGEA.

6.1.2. Termini per la presentazione delle domande

La *domanda iniziale* deve essere presentata entro il termine del **16/05/2016**.

Le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario rispetto al termine fissato e quindi fino al 10 giugno 2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Non potranno pertanto essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le *domande iniziali*:

- presentate oltre il termine, del 10 giugno 2016
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.1 Modifica Domanda iniziale

E' possibile presentare una "domanda di modifica"[4] della domanda iniziale, 31/05/2016, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN.

Occorre indicare, nel campo "*in sostituzione della domanda*", il numero della domanda iniziale che si intende modificare e sostituire.

Le uniche variazioni che possono essere effettuate sono:
- modifiche riguardanti gli appezzamenti/particelle richiesti a premio, anche in aumento;
- modifica o aggiunta dei codici allevamento;
- modifiche dei riferimenti bancari/postali relativi alle modalità di pagamento.

Qualora vengano presentate, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

[4] Domanda di modifica ai sensi dell'art. 15 del Reg. (UE) 809/2014

La presentazione di una domanda di modifica oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo da calcolare sino al 10 giugno 2016**.**

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili le domande di modifica:

- presentate oltre il termine del 10 giugno 2016;
- che non contengano l'indicazione della domanda modificata, né sia possibile risalirvi;
- sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

6.1.2.2 Modifica per ritiro parziale

Una domanda di modifica per ritiro parziale [5] permette di ritirare in parte la domanda in qualsiasi momento, successivamente alla presentazione. La compilazione e presentazione delle domande è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Sono ammesse soltanto le seguenti variazioni della domanda:

- cancellazione di singoli appezzamenti/particelle dichiarati nella domanda ai fini delle domande di pagamento per superficie;
- riduzione della superficie dichiarata per singoli appezzamenti/particelle;
- aggiornamento della consistenza zootecnica e riduzione delle quantità richieste a premio.

In caso di impegni pluriennali - fatta salva l'applicazione delle specifiche disposizioni comunitarie, nazionali e regionali in materia – i beneficiari non possono ridurre le superfici e i capi oggetto di impegno rispetto all'impegno inizialmente assunto con la domanda di sostegno.

Qualora pervengano, entro i termini stabiliti dalla normativa comunitaria, più domande di modifica, si considera valida l'ultima pervenuta.

Il termine per la presentazione delle domande di modifica per ritiro parziale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

Non potranno essere accettate e saranno dichiarate inammissibili

- le domande pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco,
- quelle sottoscritte da persona diversa dal legale rappresentante o da soggetto delegato o prive di sottoscrizione.

[5] Domanda di modifica ai sensi dell'art. 3 del Reg. (UE) 809/2014 (ritiro parziale)

6.1.2.3 Ritiro totale della domanda

Una domanda di sostegno, una domanda di pagamento o può essere ritirata, totalmente, in qualsiasi momento, tramite compilazione dell'apposito modello di comunicazione su SIAN.

La compilazione e presentazione dell'istanza di ritiro totale è effettuata in via telematica, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'Organismo Pagatore AGEA sul portale SIAN .

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

L'autorità competente esegue l'istruttoria della comunicazione di ritiro, valutando gli effetti connessi all'interruzione degli impegni assunti dal beneficiario.

6.1.3. Documentazione da allegare alla domanda a pena di inammissibilità

Nell'ottica della semplificazione amministrativa non è prevista la presentazione in allegato alla domanda di un progetto aziendale.

6.1.4. Errori sanabili o palesi, documentazione incompleta, documentazione integrativa

Errori sanabili o palesi

Nei casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede, le domande di sostegno possono essere corrette, a seguito della presentazione di documenti giustificativi a dimostrazione dell'errore commesso, in qualsiasi momento dopo la loro presentazione.

L'autorità competente può considerare errori palesi solo quelli che possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti sopra citati [6].

Si considera errore palese quindi quello rilevabile dall'Amministrazione sulla base delle ordinarie, minimali attività istruttorie.

Vengono indicate talune tipologie di errori che possono essere considerate come errori palesi:

- errori materiali di compilazione della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- incompleta compilazione di parti della domanda, salvo quelli indicati al punto successivo;
- errori individuati a seguito di un controllo di coerenza (informazioni contraddittorie: incongruenze nei dati indicati nella domanda, incongruenze nei dati presenti nella domanda).

NON si considera errore palese la mancata o errata indicazione degli interventi oggetto della domanda.

Delega, variazioni e integrazioni

[6] Il regolamento prevede inoltre "Qualora l'autorità competente non abbia ancora informato il beneficiario degli eventuali errori contenuti nella domanda di aiuto o nella domanda di pagamento né abbia annunciato un controllo in loco, i beneficiari dovrebbero essere autorizzati a ritirare le loro domande di aiuto o domande di pagamento o parti di esse in qualsiasi momento. Essi dovrebbero inoltre essere autorizzati a correggere o adeguare gli errori palesi, che in alcuni casi devono essere riconosciuti dalle autorità nazionali, contenuti nelle domande di aiuto o nelle domande di pagamento o negli eventuali documenti giustificativi."

Nel caso in cui il richiedente non intenda interagire personalmente con gli uffici regionali nella trattazione della propria istanza ha facoltà di delegare alcune attività ad altro soggetto. In tal caso deve trasmettere agli uffici una specifica comunicazione contenente:

- i dati del soggetto delegato,
- le attività delegate

La delega, salvo diversa indicazione contenuta nella comunicazione, ha valore per le attività indicate sino al termine della trattazione della pratica. La delega deve essere sottoscritta dal legale rappresentante della ditta e corredata di documento di identità del medesimo.

Il soggetto richiedente, dopo la presentazione della domanda, è tenuto a comunicare agli uffici istruttori eventuali variazioni riguardanti i dati esposti nella domanda di sostegno.

Le comunicazioni trasmesse dal richiedente successivamente alla scadenza al termine per la presentazione della domanda e riguardanti dati rilevanti per l'ammissibilità non saranno tenute in considerazione ai fini della determinazione dell'esito istruttorio a meno che i dati trasmessi comportino variazioni tali da compromettere l'ammissibilità o da comportare la riduzione dei punteggi da attribuire, in tal caso si provvede a prenderne atto e ad effettuare la valutazione in base alla nuova documentazione prodotta

Qualora per lo svolgimento della istruttoria sia necessario acquisire ulteriore documentazione, al richiedente viene inviata una richiesta motivata di integrazione contenente l'elenco completo dei documenti da integrare nonché il termine perentorio entro il quale dovrà essere prodotta la documentazione richiesta, pena il mancato esame della medesima.

Si prevede che le comunicazioni del beneficiario siano effettuate tramite PEC [7].

6.2. Istruttoria di ammissibilità

6.2.1. Controlli amministrativi in fase di istruttoria

I controlli hanno ad oggetto l'esattezza dei dati dichiarati in domanda, la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di ammissibilità per la concessione dell'aiuto, ivi compresa la verifica amministrativa degli impegni assunti.

Lo svolgimento dei controlli amministrativi è subordinato ad alcune verifiche da effettuarsi nell'ambito del SIGC, dell'Organismo Pagatore (AGEA) nell'ambito del sistema SIAN. Ciò presuppone che alcune attività di controllo siano svolte o coordinate da AGEA/ OP e pertanto le fasi che ne conseguono e le relative scadenze potranno subire modifiche in ragione dell'operatività della stessa AGEA/OP, nonché delle direttive impartite dai competenti uffici di coordinamento.

---

[7] Codice amm. Digitale - Art. 5-bis Comunicazioni tra imprese e amministrazioni pubbliche (Articolo inserito dall'art. 4, comma 2, D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235.) 1. La presentazione di istanze, dichiarazioni, dati e lo scambio di informazioni e documenti, anche a fini statistici, tra le imprese e le amministrazioni pubbliche avviene esclusivamente utilizzando le tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Con le medesime modalità le amministrazioni pubbliche adottano e comunicano atti e provvedimenti amministrativi nei confronti delle imprese. 2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro per la semplificazione normativa, sono adottate le modalità di attuazione del comma 1 da parte delle pubbliche amministrazioni centrali e fissati i relativi termini (Il provvedimento previsto dal presente comma è stato emanato con D.P.C.M. 22 luglio 2011). 3. DigitPA, anche avvalendosi degli uffici di cui all'articolo 17, provvede alla verifica dell'attuazione del comma 1 secondo le modalità e i termini indicati nel decreto di cui al comma 2. 4. Il Governo promuove l'intesa con regioni ed enti locali in sede di Conferenza unificata per l'adozione degli indirizzi utili alla realizzazione delle finalità di cui al comma 1.

La verifica di ammissibilità dovrà essere completata entro 90 giorni [8] decorrenti dal giorno successivo alla scadenza di presentazione delle domande.

6.2.1.1 Cause di inammissibilità

Non saranno ammissibili le domande:

- presentate da soggetti non aventi i requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti dal presente Bando;
- domande non firmate con le modalità previste dal presente bando;
- erronee, salvo il caso di errori palesi riconosciuti dall'Amministrazione;

6.2.2. Comunicazione dell'esito dell'istruttoria al richiedente

Nel caso di inammissibilità della domanda si provvederà all'invio al richiedente della comunicazione di esito istruttorio motivato contenente l'indicazione del termine perentorio entro cui è possibile presentare memorie scritte ai fini della richiesta di riesame.

6.2.3. Richiesta di riesame

Entro dieci giorni dalla comunicazione dell'esito istruttorio, il richiedente può richiedere il riesame e la ridefinizione della propria posizione al Comitato di Coordinamento di Misura (CCM[9]).

Le istanze vanno indirizzate al C.C.M, tramite il responsabile provinciale della SDA.

Tali istanze saranno esaminate dal CCM nei 20 giorni successivi al ricevimento.

Nel caso di inammissibilità totale il provvedimento di non ammissibilità, adottato dal dirigente responsabile di misura, è comunicato ai soggetti interessati e deve contenere l'indicazione delle modalità per proporre ricorso avverso la decisione e cioè :

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dal ricevimento della comunicazione; o, in alternativa
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dal ricevimento della comunicazione.

6.2.4. Completamento istruttoria

Il responsabile regionale di misura predispone gli elenchi regionali, entro i 10 giorni successivi alla ricezione degli elenchi provinciali e, comunque, entro i giorni fissati per il procedimento.

Gli elenchi sono approvati con decreto del dirigente preposto al coordinamento della Misura.

---

[8] Salvo eventuali ritardi nell'apertura delle funzionalità SIAN

[9] Il Comitato istituito per il coordinamento e l'omogeneizzazione dell'attività istruttoria per ciascuna Misura è costituito dai responsabili provinciali e dal responsabile regionale di misura

6.2.5. Pubblicazione degli elenchi regionali delle domande di sostegno ammissibili e comunicazione di finanziabilita'

La pubblicazione del decreto di approvazione dell'elenco nel BURM e nel sito istituzionale dell'AdG (www.agri.marche.it) funge da comunicazione di conclusione del procedimento ai sensi dell'art.8, comma 3 della L.241/90 e succ. modif. e integr..

Avverso il provvedimento di approvazione dell'elenco qualunque interessato può proporre:

- ricorso presso il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 gg. dalla pubblicazione sul BURM; o, in alternativa,
- ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 gg. dalla pubblicazione sul BURM ;

7. Fase di realizzazione e pagamento

Successivamente alla domanda di sostegno/pagamento del primo anno, il beneficiario deve presentare la domanda di pagamento per gli anni di impegno successivi al primo tramite le funzionalità rese disponibili sul sito www.sian.it con le modalità e termini che verranno definiti da provvedimenti regionali.

La domanda di pagamento deve essere indirizzata all'Organismo Pagatore AGEA, che ne ha la competenza.

7.1. Termine di presentazione della domanda iniziale, delle domande di modifica e delle comunicazioni

La data di presentazione della domanda all'OP AGEA è attestata dalla data di trasmissione telematica della domanda stessa tramite portale SIAN, trascritta nella ricevuta di avvenuta presentazione rilasciata a chi ne ha curato la presentazione.

I termini per la presentazione delle domande per la campagna 2016 sono i seguenti:

a) 16/05/2016 per le "domande iniziali";

b) 31/05/2016, per le "domande di modifica";

c) per le "domande di modifica (ritiro parziale)", il termine coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

I termini di presentazione di cui ai precedenti punti a), b) e c) possono essere anticipati qualora disposizioni o bandi regionali prevedano termini di presentazione della domanda di sostegno antecedenti ai termini previsti dalla regolamentazione comunitaria.

7.1.1. Presentazione tardiva delle domande di sostegno e pagamento

Le domande iniziali possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni di calendario successivi rispetto al termine del 16/05/2016. In tal caso, l'importo al quale il beneficiario avrebbe avuto diritto se avesse inoltrato la domanda in tempo utile viene decurtato dell'1% per ogni giorno lavorativo di ritardo.

Le domande iniziali pervenute oltre il 10 giugno 2016 sono irricevibili.

la presentazione di una "domanda di modifica" oltre il termine del 31 maggio 2016 comporta una riduzione dell'1% per giorno lavorativo di ritardo sino al 10 giugno 2016.

Le domande di modifica pervenute oltre il termine del 10 giugno 2016 sono irricevibili.

Le domande di modifica (ritiro parziale) pervenute dopo la comunicazione al beneficiario delle inadempienze o dell'intenzione di svolgere un controllo in loco sono irricevibili. Il termine per la presentazione delle domande di modifica (ritiro parziale) coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria

delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.2. Ritiro totale della domanda

Il termine per la presentazione delle comunicazioni di ritiro totale coincide con la data di apertura sul portale SIAN dei servizi di istruttoria delle domande di pagamento e con la contestuale pubblicazione degli indicatori di possibili inadempienze riscontrate sulle domande.

7.1.3. Istruttoria delle istanze di pagamento

I controlli di ammissibilità sono amministrativi ed in loco.

Laddove l'esito non sia ostativo al pagamento del sostegno, occorre far presente quanto segue:

1. aziende non selezionate a campione:
   - il pagamento dell'aiuto può avvenire soltanto dopo l'esecuzione di tutti i controlli amministrativi/informatici (inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC) eseguiti sul 100% delle domande di pagamento presentate per ciascuna misura del PSR e soltanto a condizione che sia stato iniziato il controllo sull'ultima azienda facente parte del campione;
2. aziende facenti parte del campione:
   - l'erogazione dell'aiuto può avvenire solo dopo il completamento di tutti i controlli di ammissibilità (controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC e controlli in loco).

Nelle more dell'espletamento dei controlli in loco, può essere corrisposto per ciascuna domanda ammissibile al pagamento (campione e non campione), un anticipo fino al 75% dell'aiuto spettante, dopo che sono stati effettuati tutti i controlli amministrativi/informatici, inclusi i controlli previsti nell'ambito del SIGC.

L'anticipo deve essere versato a partire dal 16 ottobre dell'anno di riferimento ed entro il 1° dicembre.

Tale possibilità resta comunque condizionata dall'apertura degli applicativi da parte dell'Organismo Pagatore Agea.

Controlli amministrativi

Tutte le domande sono sottoposte ai controlli amministrativi conformemente a quanto indicato dal SIGC. L'Organismo Pagatore AGEA esegue i seguenti controlli:

- verifica di esistenza e congruenza dei dati anagrafici presenti in anagrafe tributaria, del dichiarante o del rappresentante legale;
- verifica della presenza dei titoli di conduzione dell'azienda secondo quanto previsto dal fascicolo aziendale;
- verifica della consistenza territoriale:
  - controllo di esistenza della particella dichiarata nel catasto terreni;
  - individuazione grafica della particella identificata attraverso gli estremi catastali;
  - controllo che la superficie indicata da uno o più produttori nel periodo di conduzione non sia maggiore della superficie grafica. Tale controllo viene svolto prendendo come data di riferimento per la conduzione la data del 15 Maggio. AGEA verifica inoltre, per le misure connesse alle superfici, la validità dei titoli di conduzione alla data del 11 novembre della campagna in corso;
  - verifica che le superfici richieste ad aiuto siano compatibili con l'uso del suolo presente nel SIGC;
  - verifica della consistenza zootecnica dell'azienda anche attraverso la verifica incrociata con il sistema di identificazione e di registrazione degli animali (BDN);

• verifica di compatibilità delle dichiarazioni contenute nelle domande presentate per lo sviluppo rurale con quelle presentate per altri regimi di aiuto;

• controlli specifici previsti per la misura.

Il mancato rispetto degli impegni determina l'applicazione delle penalità previste dalla normativa nazionale, in particolare per la programmazione 2014-2020 si applica il DM 3536 del 08/02/2016 e s.m.i.

Gli esiti di tali controlli sono recepiti dalle applicazioni SIAN di gestione delle domande di pagamento.

Per la verifica del mantenimento degli impegni e del possesso dei requisiti di ammissibilità durante e alla fine del periodo di impegno si rimanda a successive istruzioni operative contenenti modalità e termini di controllo.

7.2. Erogazione dei premi

Il pagamento degli aiuti annuali a ciascuno dei beneficiari verrà effettuato dall'Organismo Pagatore sulla base delle autorizzazioni alla liquidazione predisposte dalla Regione.

La liquidazione dell'aiuto annuale è correlata al periodo di validità degli impegni assunti dal beneficiario all'atto della presentazione della domanda; gli impegni decorrono dal giorno successivo alla scadenza dei termini utili per la presentazione della domanda (rilascio informatico).

Il pagamento è effettuato esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e a loro intestati. Si farà riferimento al codice IBAN (e, se del caso, anche al BIC), indicato nella domanda (Quadro A, sez. II del modello di domanda).

Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo contestualmente la certificazione aggiornata rilasciata dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Il beneficiario deve assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), lo identifichi quale beneficiario.

7.3. Chiusura del procedimento amministrativo

L'Organismo Pagatore AGEA, responsabile del procedimento di liquidazione delle sovvenzioni comunitarie, aperto a seguito della domanda di pagamento ricevuta, cura la comunicazione di chiusura dello stesso, notificando ai richiedenti l'esito positivo della domanda, avvalendosi del portale SIAN quale strumento telematico.

Il pagamento dell'aiuto nella misura richiesta – senza l'applicazione di riduzioni o esclusioni – vale come comunicazione di chiusura del procedimento amministrativo. La notifica di chiusura del procedimento amministrativo con esito negativo o parzialmente negativo viene effettuata dalla Regione.

7.4. Controlli e sanzioni

In materia di applicazione delle riduzioni, esclusioni e sanzioni a carico dei contributi pubblici previsti dal programma di sviluppo rurale si fa riferimento alle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali.

A riguardo si ribadisce che:

- il mancato rispetto degli impegni relativi alla condizionalità, comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio; l'importo complessivo spettante è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità e durata dell'inadempienza in base alla normativa vigente;
- il mancato rispetto degli impegni specifici di misura/azione cui è subordinata la concessione dell'aiuto comporta l'applicazione di una riduzione e/o esclusione dal beneficio, ossia l'importo complessivo dei

premi spettanti ed eventualmente già erogati è ridotto o revocato in ragione della gravità, entità, durata dell'inadempienza; si applicano le riduzioni e le esclusioni che saranno disciplinate da successivo Atto della G.R., in attuazione del DM 3536 del 08/02/2016 e s.m.i.;

- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative a superfici dichiarate superiori a quelle determinate in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del regolamento 640/2014 e successive mod. e integr.;
- il calcolo per le riduzioni o esclusioni, relative ad un numero di animali dichiarato superiore a quello accertato in fase di controllo, è effettuato sulla base di quanto disposto nel regolamento UE 640/2014 e successive mod. e integr.

Si fa espressa riserva di modifica del presente Bando, aggiornandolo con le ulteriori misure attuative ed integrative da applicare in materia di riduzioni, esclusioni e sanzioni alla luce degli adeguamenti del quadro normativo comunitario, nazionale e/o regionale di riferimento.

7.4.1. Calcolo delle riduzioni ed esclusioni

Di seguito viene riportato il sistema di calcolo delle sanzioni previsto per le misure a superficie e per le misure sugli animali.

Riduzioni ed esclusioni

Ai fini della presente sezione le superfici dichiarate da un beneficiario alle quali si applica la stessa aliquota di aiuto nell'ambito di una determinata misura sono considerate come un unico gruppo di coltura. Se l'importo dell'aiuto è decrescente, si tiene conto della media di tali valori in relazione alle rispettive superfici dichiarate.

Il presente bando della Misura 10.1 operazione d) azione 1 è costituito da un unico gruppo coltura in quanto è prevista una sola aliquota d'aiuto per le superfici ammissibili, alla quale si applicano le riduzioni previste dalle fasce di digressività.

Non è concesso in nessun caso un aiuto per un numero di animali eccedente quello dichiarato nella domanda di pagamento. Qualora il numero degli animali dichiarati in una domanda di pagamento superi il numero degli animali accertati nel corso dei controlli amministrativi o dei controlli in loco, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base al numero di animali accertati (articolo 30 paragrafo 3 del Reg. (UE) 640/2014).

Qualora si constati che la superficie determinata è superiore a quella dichiarata nella domanda di pagamento, l'importo dell'aiuto viene calcolato in base alla superficie dichiarata.

Qualora la superficie dichiarata nella domanda di pagamento sia superiore a quella determinata , l'importo dell'aiuto viene calcolato sulla base della superficie determinata, tenendo anche conto delle riduzioni da applicare qualora lo scostamento accertato sia superiore al 3%.

Tuttavia, se la differenza tra la superficie complessiva determinata e la superficie complessiva dichiarata sulla domanda di pagamento per una misura non è superiore a 0,1 ettari, la superficie determinata è considerata uguale alla superficie dichiarata

La suindicata tolleranza non si applica se la differenza rappresenta più del 20% della superficie complessiva dichiarata ai fini dei pagamenti.

In caso di mancato rispetto degli impegni a cui è subordinata la concessione dell'aiuto, diversi da quelli connessi alla dimensione della superficie o al numero di animali dichiarati, l'aiuto viene ridotto o rifiutato.

Le modalità di applicazione delle riduzioni ed esclusioni imputabili al mancato rispetto degli impegni sono stabilite dal Decreto DM 3536 del 08/02/2016 e s.m.i. e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale."

7.5. Richieste di riesame e presentazione di ricorsi

Avverso i provvedimenti di decadenza determinati dal mancato rispetto degli impegni è ammesso il ricorso all'Autorità giudiziaria ordinaria.

7.6. Informativa trattamento dati personali e pubblicità

Si informano i partecipanti al presente procedimento che i dati personali ed aziendali ad esso relativi saranno oggetto di trattamento da parte della Regione Marche o dei soggetti pubblici o privati a ciò autorizzati, con le modalità sia manuale che informatizzata, esclusivamente al fine di poter assolvere tutti gli obblighi giuridici previsti da leggi, regolamenti e dalle normative comunitarie nonché da disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate.

Il responsabile del trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Ambiente e Agricoltura in qualità di Autorità di Gestione presso cui è possibile esercitare i diritti previsti dall'articolo 7 del Codice della privacy (decreto legislativo 196/2003).
La Regione pubblica tutti i decreti regionali di autorizzazione al pagamento sul BURM e sul sito agricoltura.regione.marche.it.

Allegati: (Non ci sono allegati tecnici)